CAMERA DEI DEPUTATI N. 4335-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 luglio 1967 (*Stampato n. 2257*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 luglio 1967

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965

Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La doppia imposizione rappresenta uno dei più gravi ostacoli all'espansione del commercio internazionale e, in modo particolare, allo sviluppo degli scambi dei beni e dei servizi, nonché del movimento dei capitali e delle persone. Pertanto tutti gli Stati cercano, mediante opportuni accordi, di evitare il verificarsi di casi di doppie imposizioni. In questo quadro rientra la Convenzione conclusa a Stoccolma il 20 dicembre 1956, resa esecutiva con la legge 13 marzo 1958, n. 280.

Successivamente all'entrata in vigore della detta Convenzione, in Italia veniva istituita la ritenuta alla fonte – a titolo di acconto o di imposta – sugli utili distribuiti dalle società ed in Svezia venivano apportati alcuni ritocchi al sistema dell'imposizione dei redditi e del patrimonio. Pertanto è apparso necessario integrare la Convenzione del 1956 con un nuovo Accordo, il quale è stato stipulato a Stoccolma il 7 dicembre 1965.

Questo Accordo all'articolo 1 prevede la sostituzione del paragrafo primo, comma pri-

mo, dell'articolo 2 della Convenzione 20 dicembre 1956 determinando i criteri applicabili alle imposte, nello stesso articolo indicato, sia per quanto concerne l'Italia sia per quanto concerne la Svezia. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 8 della Convenzione del 20 dicembre 1956 stabilendo, al numero 1 che i dividendi pagati da una società che è domiciliata nell'altro Stato sono tassabili in quest'ultimo e al numero 2 che gli stessi dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove è sito il domicilio della società che corrisponde i dividendi alle seguenti condizioni: *a*) l'imposta non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi stessi è una società (escluse le società di persone) che dispone direttamente di almeno il 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi; *b*) l'imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in ogni altro caso.

Il numero 3 dello stesso articolo definisce il termine dividendi nel senso che essi consistono nei redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, quote di miniere, quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la società distributrice ha il suo domicilio fiscale.

Il numero 4 prevede che qualora il beneficiario dei dividendi abbia nello Stato della fonte una stabile organizzazione, l'imposta deve essere pagata in questo Stato.

Il numero 5 prevede che, al fine di evitare la doppia imposizione, per quanto riguarda i dividendi, lo Stato dove il beneficiario è domiciliato imputerà all'imposta afferente a tali dividendi un ammontare uguale alla imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni previste nell'articolo stesso. Tuttavia in Italia l'imputazione verrà effettuata solo nel caso in cui questi dividendi fossero assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile mentre in Svezia i dividendi pagati da una società, avente il dominio fiscale in Italia, a una società il cui domicilio fiscale è in Svezia, saranno esonerati, totalmente o parzialmente, dalle imposte svedesi, solo se ciò è compatibile con la legislazione di quest'ultimo Stato considerando l'una o l'altra società come aventi il loro domicilio fiscale in Svezia.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 17 della Convenzione 20 dicembre 1956 fissando il criterio cosiddetto della « esenzione con progressività » per evitare le doppie imposizioni. L'Accordo è integrato da un Protocollo, il quale definisce il termine « società » agli effetti della esatta applicazione della clausola sui dividendi.

Confido pertanto che gli onorevoli colleghi vorranno concedere la loro approvazione al disegno di legge di ratifica.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.